



**ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE**

**AVVISO PUBBLICO
BANDO GENERALE DI CONCORSO**

Per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel territorio di Roma Capitale e zone limitrofe, ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 1999, n.12

IL DIRIGENTE

Vista la Legge della Regione Lazio n.12 del 6 agosto 1999 e s.m.i.;

Visto il Regolamento Regionale n.2 del 20 settembre 2000 e s.m.i.;

Vista la Legge della Regione Lazio n.12 del 6 agosto 2012;

RENDE NOTO

che ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà o comunque nella disponibilità di Roma Capitale potranno essere presentate le rispettive domande di partecipazione per concorrere alle assegnazioni in locazione degli alloggi di cui sopra.

1) Per la partecipazione al concorso i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato non aderente all'Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno almeno biennale di cui all'art. 27 della Legge 189/2002 e s.m.i. e risulti iscritto nelle liste di collocamento o eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b. residenza anagrafica nel territorio di Roma Capitale ovvero, per i non residenti, attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio di Roma Capitale. I lavoratori emigrati all'estero potranno partecipare per un solo ambito territoriale da indicare mediante dichiarazione raccolta da una Rappresentanza Consolare, che rilascerà apposito certificato da allegare, a pena di inammissibilità, alla domanda di concorso;
- c. mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale di Roma Capitale e nel Comune di residenza, qualora diverso dal Comune nel quale svolge l'attività lavorativa esclusiva o principale e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo non superiore a quello stabilito ai sensi dell'art. 21 del R.R. n. 2/2000 così come modificato dal R.R. n. 4/2008;
- d. assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con i contributi pubblici e di non aver goduto di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che, l'alloggio non sia divenuto inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno oppure non sia stato già espropriato per pubblica utilità;
- e. reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso determinato, ai sensi dell'art.21 della Legge 5 agosto 1978 n.457 e s.m.i., dalla Determinazione del Direttore piani e programmi di edilizia residenziale, terzo settore, servizio civile e tutela dei consumatori della Regione Lazio n. A9037 del 16 settembre 2011;
- f. non aver ceduto in tutto o in parte l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- g. non aver abusivamente occupato un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

2) I requisiti previsti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere C – D – F - G anche dagli altri componenti il nucleo familiare alla data di pubblicazione del Bando di concorso e debbono permanere sia al momento dell'assegnazione che in costanza di rapporto locativo.

Il requisito di cui alla lettera E deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data. Ai fini del presente Bando si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente "more uxorio", gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del Bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del Bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge.

E' consentita la partecipazione al concorso per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte anche ai figli coniugati, ai nubendi che, alla data di pubblicazione del Bando di concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio e alle persone sole con almeno un figlio a carico.

3) Condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi:

Categoria A)	Appartengono a questa categoria i nuclei familiari in situazione di grave disagio abitativo, accertato dall'autorità competente, che:	Punti
1	dimorino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in altre idonee strutture procurate a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica, con permanenza continuativa nei predetti ricoveri da almeno un anno maturati alla data di presentazione della domanda.	18
2	siano assistiti economicamente dai Servizi Sociali e che presentino un grave disagio abitativo determinato da sistemazioni provvisorie, da almeno un anno, in manufatti impropri cioè privi dei servizi essenziali.	17
Tale Categoria non è cumulabile con le Categorie F, I e L		

Categoria B)	Appartengono a questa categoria i nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque totalmente a carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni psichiche e/o fisiche che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore al 66% (2/3), certificata ai sensi della normativa vigente.	Punti
		16

Categoria C)	Appartengono a questa categoria i nuclei familiari composti da persone che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato i 65 anni di età. Di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultra sessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro, o minori, purché siano fiscalmente a carico del richiedente.	Punti
		14

Categoria D)	Appartengono a questa categoria i nuclei familiari con tre o più figli fiscalmente a carico e, se non inabile al lavoro, con età non superiore ai 18 anni o 26 anni se studente.	Punti
		14

Categoria E)	Rientrano in questa categoria i nuclei familiari composti da:	Punti
1	persone sole con almeno un figlio fiscalmente a carico e, se non inabile al lavoro, con età non superiore agli anni 18 o 26, se studente.	13
2	i nuclei familiari che si siano costituiti da non oltre 3 anni alla data di presentazione della domanda o la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data (salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto) e in cui nessuno dei due componenti la coppia abbia superato i 35 anni di età.	13
3	una sola persona maggiorenne.	10
Categoria F)	Rientrano in questa categoria i richiedenti che abitino, da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda, con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento. Si ha affollamento quando il rapporto vano/abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per 14 mq., al netto della superficie del 20% per aree accessorie e di servizio.	Punti 8
	Tale Categoria non è cumulabile con le Categorie A, I e L	
Categoria G)	Rientrano in questa categoria i richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda e che dimostrino di non disporre di alcuna soluzione abitativa adeguata.	Punti 7
Categoria H)	Rientrano in questa categoria i richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno un anno alla data di presentazione della domanda, in un alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, come certificato dall'organo competente della A.S.L., risulti:	Punti
1	SCADENTE ovvero privo dei servizi igienici	8
2	MEDIOCRE	5
Categoria I)	Rientrano in questa categoria i richiedenti che hanno abbandonato l'alloggio:	Punti
1	a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi oggettivi di pubblica utilità emessi da non oltre 3 anni dalla data di presentazione della domanda (purché non derivante da occupazione abusiva). Rientrano pure in questa categoria i soggetti che hanno abbandonato l'alloggio a causa di collocamento a riposo, nel caso di alloggio di servizio (il rapporto di lavoro non deve essere cessato per colpa o inadempimento del richiedente e deve aver avuto una durata superiore a tre anni).	15
2	a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto esecutivo emesso da non oltre 3 anni dalla data di presentazione della domanda e per le seguenti motivazioni di sfratto: necessità del proprietario o finita locazione. N.B. Non sono considerati gli sfratti per morosità ad eccezione di quelli relativi a contratti di locazione il cui canone annuo, esclusi gli oneri accessori ed al netto degli eventuali contributi di cui all'art. 11 della Legge 431/98 e s.m.i. (contributi affitti), abbia inciso sul reddito annuo complessivo familiare desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi e determinato ai sensi della Legge 457/78 e s.m.i. in misura non inferiore ad 1/3. Rientrano altresì in questa categoria i soggetti che hanno l'obbligo di abbandonare l'alloggio a seguito di provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato. Tale fattispecie non è cumulabile con la Categoria E punto 3).	10
	Tale Categoria non è cumulabile con le Categorie A, F e L	

Categoria L)	Rientrano in questa categoria i richiedenti che alla data della domanda abitino, da almeno un anno, con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone annuo, risultante dal contratto di locazione registrato ovvero dal mod. F/23 (tassa di registrazione annuale), esclusi gli oneri accessori ed al netto degli eventuali contributi di cui all'art. 11 della Legge 431/98 e s.m.i. (contributi affitti), incida sul reddito annuo complessivo familiare desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi e determinato ai sensi della Legge 457/78 e s.m.i:	Punti
1	in misura non inferiore ad 1/3	10
2	in misura non inferiore ad 1/5	5
3	in misura non inferiore ad 1/6	3
Tale Categoria non è cumulabile con le Categorie A, F e I		

Categoria M)	Rientrano in questa categoria i richiedenti il cui reddito annuo complessivo determinato ai sensi della Legge 457/78 e s.m.i., desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi:	Punti
1	risulti non superiore all'importo di una pensione minima I.N.P.S.	8
2	derivi per almeno il 90% da lavoro dipendente o da pensione.	5

Categoria N)	Rientrano in questa categoria:	Punti
1	i nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani.	4
2	gli emigrati italiani all'estero che intendono rientrare in Italia.	2

Non sono cumulabili i punteggi delle condizioni appartenenti alla stessa categoria.

Non sono altresì cumulabili tra loro le categorie A), F), I) e L).

In caso di parità di punteggio precede il nucleo familiare che versa da maggior periodo nelle condizioni di precarietà abitativa indicate ai punti A, I, G, F, H e L (in tale ordine di preferenza). In caso di ulteriore parità precede il nucleo che versa da maggior periodo nelle condizioni di precarietà, applicando i criteri nell'ordine di seguito indicati:

- Reddito più basso;
- Numero di componenti, all'interno del nucleo familiare, affetti da disabilità fisica o da disabilità psicofisica e/o malattie psichiatriche in cura presso un Dipartimento per la salute mentale;
- Percentuale di invalidità appositamente certificata;
- Maggior numero di minori a carico;
- Maggior numero di componenti il nucleo familiare;
- Maggior numero di anziani (oltre 65 anni) nel nucleo familiare del richiedente;
- Richiedente avente da più anni residenza nel territorio di Roma Capitale alla data di presentazione della domanda.

In caso di ulteriore parità precede il richiedente la cui domanda di assegnazione abbia il numero di protocollo di ricezione di Roma Capitale più basso.

4) Ai fini della valutazione e verifica delle condizioni di cui sopra, pena la non attribuzione del relativo punteggio, dovrà essere allegata idonea e specifica documentazione ed in particolare:

- per la condizione di cui al punto A1): dichiarazione di organi, enti e associazioni di volontariato che attesti

il ricovero permanente del richiedente in sistemazione di emergenza;

- per la condizione di cui al punto A2): specifica dichiarazione di assistenza economica da parte dei Servizi Sociali che attesti la situazione di grave disagio abitativo;
- per la condizione di cui al punto B): specifica documentazione della commissione medico-sanitaria;
- per la condizione di cui al punto C): stato di famiglia ovvero autocertificazione;
- per la condizione di cui al punto D): stato di famiglia ovvero autocertificazione e in caso di figli maggiorenni fino a 26 anni l'attestazione d'iscrizione in istituto scolastico/università;
- per la condizione di cui al punto E1): stato di famiglia ovvero autocertificazione e in caso di figli maggiorenni fino a 26 anni l'attestazione d'iscrizione in istituto scolastico/università. In caso di persone separate o divorziate allegare verbale di separazione con omologa o sentenza di divorzio;
- per la condizione di cui al punto E2): autocertificazione o certificato di matrimonio ovvero, per i nubendi, pubblicazione di matrimonio;
- per la condizione di cui al punto E3): stato di famiglia ovvero autocertificazione;
- per la condizione di cui al punto F): specifica certificazione sottoscritta da un tecnico abilitato;
- per la condizione di cui al punto G): certificato storico anagrafico ovvero autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da cui risultino tutti i componenti dei nuclei familiari coabitanti ed il periodo della coabitazione;
- per la condizione di cui al punto H): specifica certificazione della ASL;
- per la condizione di cui al punto I): copia dell'ordinanza di sgombero nominativa o del verbale di esecuzione dello sfratto o della sentenza di separazione;
- per la condizione di cui al punto L): copia del contratto di affitto regolarmente registrato;
- per la condizione di cui al punto M): copia della dichiarazione dei redditi o modello CUD ovvero, nel caso di disoccupazione, autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000;
- per la condizione di cui al punto N1): copia della specifica documentazione rilasciata dalla Prefettura;
- per la condizione di cui al punto N2): copia della specifica documentazione rilasciata dal Consolato.

Tutta la documentazione pervenuta sarà sottoposta a verifiche. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi e per gli effetti degli articoli 495 e 496 del Codice Penale.

5) La domanda di partecipazione al Bando di concorso deve, a pena di inammissibilità, essere redatta su apposito modello fornito da Roma Capitale e distribuito presso gli U.R.P. municipali e presso il Dipartimento Politiche Abitative. Il modello può anche essere scaricato da internet collegandosi al sito del Dipartimento Politiche Abitative:

https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_politicheabitative_pg.wp&ahew=jp_pagecode.

La domanda di partecipazione al Bando, con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente, deve essere inviata a **Roma Capitale – Dipartimento Politiche Abitative, U.O. Interventi di sostegno abitativo – Quadrato della Concordia, 4 -00144 Roma, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.**

Il timbro apposto dall'ufficio postale fa fede per eventuali priorità nella posizione in graduatoria. Pena l'inammissibilità, non sono ammesse forme diverse di spedizione né domande redatte su modelli difformi da quelli forniti dall'Amministrazione Capitolina.

6) Gli uffici procedono alla verifica della completezza e della regolarità delle domande dei richiedenti, provvedendo all'assegnazione di un numero progressivo identificativo ed alla attribuzione provvisoria dei

punteggi. Per le opposizioni si rimanda a quanto disposto dall' art.3 del R.R.n.2 del 20 settembre 2000. La Commissione prevista dall'art.4 del R.R n.2 del 20 settembre 2000 adotta la graduatoria a norma dell'art. 6 del suddetto Regolamento.

Le graduatorie sono pubblicate entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno con riferimento alle domande pervenute, rispettivamente, entro il 31 dicembre ed il 30 giugno.

Non può essere presentata più di una domanda per ciascun nucleo familiare.

I concorrenti che risulteranno utilmente collocati in graduatoria dovranno provare, al momento dell' assegnazione dell'alloggio, il permanere dei requisiti e delle condizioni in base ai quali è stato loro attribuito il punteggio.

I richiedenti già inseriti nella graduatoria possono trasmettere in ogni momento, domanda di aggiornamento della propria posizione qualora, prima dell'assegnazione dell'alloggio, intervengano cambiamenti nelle condizioni per l'attribuzione dei punteggi.

7) L'accettazione dell'alloggio è compiuta dall'assegnatario o da persona da lui delegata. In caso di mancata presentazione dell'assegnatario o dal delegato, l'assegnatario decade dall'assegnazione ed è altresì escluso dalla graduatoria.

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio soltanto in caso di svolgimento dell'attività lavorativa al di fuori del territorio regionale o in presenza di lunga degenza in una struttura assistenziale. In tali casi Roma Capitale provvede ad una nuova assegnazione, sempre che permangano i requisiti prescritti dall'articolo 11 della L.R. 12/1999.

In caso di rinuncia non giustificata Roma Capitale provvede alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'assegnatario ad accettare l'alloggio.

8) Il presente concorso non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande ed ha vigenza fino all'indizione di un nuovo Bando generale.

Il Dirigente
(Dott.ssa Lucietta Iorio)

